



“AMICUS FULCO SED MAGIS AMICA VERITAS” *

di Stefano Ceccanti**

SOMMARIO: 1 - Premessa: “*Amicus Fulco, Sed magis amica veritas*”. 2 – Due esiti divergenti sull’opportunità del voto con la legge uscita dalla Sentenza. 3 – Il tentativo di blindare la discrezionalità a prima del 1993. 4 – I termini effettivi della valutazione del testo base.

1 - Premessa: “*Amicus Fulco, Sed magis amica veritas*”

Inizio questo intervento, ben conoscendo lo spirito liberale e pluralistico di Fulco Lanchester, con lo slogan “*Amicus Fulco, Sed magis amica veritas*”. Infatti leggendo l’introduzione, come sempre molto brillante e provocante, ci si pone però il problema se ciò di cui si debba discutere sia la sentenza in sé o la curvatura che ne propone Fulco, giacché tra le due cose non sembra esserci continuità.

2 – Due esiti divergenti sull’opportunità del voto con la legge uscita dalla Sentenza

Il considerato in diritto esordisce infatti, com’è noto, valorizzando la discrezionalità, pur delimitata, del legislatore, nella consapevolezza quindi del carattere emergenziale e necessitato dell’intervento e, implicitamente, dei numerosi problemi che pone la normativa di risulta, quella con cui invece Lanchester propone proprio di andare a votare come scelta, il punto di approdo

* “Le Corti e il voto. La Sentenza della Corte costituzionale sul sistema elettorale”, Seminario organizzato dal Dottorato in Diritto pubblico, comparato e internazionale e dal Master in Istituzioni parlamentari europee per consulenti di assemblea – Roma - Sala delle Lauree-Scienze politiche -Università “La Sapienza”, 29 gennaio 2014.

** Professore ordinario di Diritto costituzionale italiano e comparato presso l’Università di Roma “La Sapienza”.

finale del suo ragionamento. Ciò in vista di una fase costituente che ben difficilmente quella normativa ci potrebbe dare, oltre a non poterci dare neanche una buona selezione di rappresentanti e una legittimazione diretta di una maggioranza e di un Governo.

Si dovrebbe scegliere il voto anche sulla base di una delegittimazione del Parlamento che Lanchester sostiene, sia pure ponendola come una “provocazione” e che invece la Corte (nonché, riprendendola, l'altra istituzione di garanzia, la Presidenza della Repubblica), esplicitamente esclude.

Insomma, *faute de mieux*, votare con la normativa di risulta può essere una necessità, ma non certo una scelta.

Nel resto delle argomentazioni che precedono questo esito Lanchester ci guida quindi per mano verso di esso, ma, così facendo, ci porta su una strada che non pare essere quella della sentenza né nelle conclusioni né sull'argomentazione.

3 – Il tentativo di blindare la discrezionalità a prima del 1993

Così una sentenza costruita intorno alla necessità di una “soglia minima” per il premio, nel caso specifico in cui si intenda adottare un sistema di questa natura, diventerebbe una specie di blindatura proporzionalistica senza uscita.

Per di più l'ampia possibilità di scelta che per la Corte include esplicitamente le liste bloccate corte, con i richiami del tutto evidenti ai sistemi tedesco e anche spagnolo (nonostante qualche anomala esternazione a “Repubblica” peraltro di dubbia esistenza e, se esistesse, si tratterebbe comunque di una *dissenting opinion*) sarebbe invece ridotta (anche se qui Lanchester pone solo un dubbio) alla sola scelta tra preferenze e collegi.

Si tratta quindi di una sorta di riscrittura della sentenza della Corte sulla base di posizioni politico-istituzionali che, in sostanza, propongono una restaurazione della normativa previgente al referendum elettorale del 1993 (a proposito di valorizzazione effettiva dell'articolo 1 della Costituzione, quando il Presidente della Repubblica sin da subito, dalla sera del comunicato, ha invece invitato a muoversi in continuità con quel responso popolare), legittime quanto opinabili in quanto niente affatto obbligate sul piano costituzionale, come già ho argomentato negli scorsi giorni sull'Huffington Post.

Capisco che per chi ha perso quel referendum l'idea di una restaurazione (magari riprendendo l'attualità quanto mai discutibile di Carlo Lavagna quando appare invece ben più attuale la lettura di Mortati nel Commento all'art. 1 sulla base del quale fonda l'opportunità di sistemi selettivi) dia un senso di rivincita per il quale, però, la Corte non fornisce appigli e a cui quindi sembrano mancare i consensi giuridico-costituzionali e, visto quindi che in realtà ci muoviamo di fatto anche su un piano politico, anche quelli parlamentari.

4 - I termini effettivi della valutazione del testo base.

In coerenza con tale autorevole *moral suasion* del Presidente della Repubblica il testo base, che lo si condivida o meno sul piano politico, si è pertanto mosso su binari che forse saranno anche vecchi ma solo perché hanno in realtà il merito di potersi giustificare secondo alcun regolarità comparatistiche analoghe a quelle di chi si è posto problemi analoghi.

Lo dico, lo ribadisco, da un punto di vista di compatibilità coi principi costituzionali, non da quello delle mie preferenze personali che andrebbero notoriamente come prima scelta su meccanismi diversi, limpidamente maggioritari e uninominali con annessa legittimazione diretta del Primo Ministro o di elezione diretta del Presidente della Repubblica.

Questa regolarità comparatistica è anzitutto vera per le liste bloccate corte che, soprattutto se integrate, come nella legislazione toscana, con regole pubbliche di selezione dei candidati in una fase precedente, si muovono in una piena normalità europea (come per certi versi invita a fare anche Lanchester, qui positivamente oltre la Corte valorizzando di più l'art. 49 rispetto alla sentenza), certo molto di più delle preferenze in maxi-circoscrizioni, che finirebbero peraltro a dare materia ingente alle procure col nuovo reato di traffico di influenze, comprese probabili e massicce richieste di autorizzazione all'arresto per molti componenti delle nuove Camere, come già specificamente argomentato su "Mondoperaio". Altro che "fase costituente"!

Ma questo è vero anche per la soglia richiesta per il premio, la cui dimensione massima del 15% rispetto ai voti è peraltro anche predeterminata. Qui il riferimento non è a S. Marino, non comparabile per dimensione di scala, ma ai livelli di distorsività ritenuti normali in altri sistemi plurinominali a base proporzionale e turno unico come quello greco che contiene un premio esplicito del 15%, ma meno garantistico perché senza soglia, senza ballottaggio e senza

previsione di un tetto massimo che mantenga distanti da revisioni costituzionali unilaterali. Anche per questo il paragone con la legge Acerbo operativa sotto uno Statuto flessibile non è ricevibile e quello con la legge del 1953 che portava alla soglia del 65% dei seggi e, peraltro trascinava il partito di maggioranza relativa dentro la coalizione dal 40% dei voti a oltre il 52% dei seggi, improponibile. Una distorsività analoga anche a quella spagnola, di carattere implicito ma anch'essa senza soglia, senza ballottaggio e senza tetto massimo e, peraltro, del tutto consapevole, dal momento che le *Cortes* costituenti la mandarono a regime dopo che la loro elezione aveva visto premiare l'Ucd che aveva ottenuto il 34,6% dei voti col 47,4% dei seggi.

Per di più, ora, il ballottaggio reso più probabile dall'elevazione della soglia, che fa re-intervenire potenzialmente tutti gli elettori, costituisce un elemento prezioso di garanzia, fino a ieri oggetto di rifiuti pregiudiziali.

Di conseguenza le proposte, sempre perfettibili, all'esame del Parlamento e che, lo ripeto, esamino qui dal punto di vista della compatibilità coi principi costituzionali non con le mie prime scelte che sarebbero altre, più limpidamente maggioritarie, possono certo essere contrastate sul piano politico (anche se noto una certa contraddizione interna tra l'accusa a Renzi di avere resuscitato Berlusconi e la spinta ad andare a votare con un sistema che quasi certamente obbligherebbe Renzi a governare con Berlusconi), ma non meritano in alcun modo anatemi costituzionali, quanto meno sulla base della Costituzione e della Sentenza 1/2014.